



Esecuzione in forma specifica se l'obbligato non provvede al trasferimento. Tribunale di Latina, Sez. I, Sent. n. 273 del 3 febbraio 2026

In caso di separazione consensuale omologata, l'accordo che prevede il trasferimento di un immobile a favore dei figli costituisce un obbligo vincolante; il mancato adempimento da parte del genitore consente all'altro di agire, ex art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza costitutiva che sostituisce il contratto di donazione non concluso e può essere trascritta nei registri immobiliari senza necessità di atto notarile.

Separazione – consensuale – immobili – trasferimento – inadempimento – esecuzione

Rif. leg.: art. 2932 c.c

§§§

Tribunale Latina, Sez. I, Sent., 03/02/2026, n. 273

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2781/2024 R.G. promossa da:

tra

Giurisprudenza di merito Ondif

P1, n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori P1 e P2, rappresentata e difesa dall'avv. FL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in X in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;

ricorrente

contro

convenuto-contumace

OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.;

Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. depositato in data 2/07/2024 e ritualmente notificato, la signora P1 , n.q. di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio - innanzi all'intestato Tribunale - l'ex coniuge C1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. l segnatamente al non aver voluto trasferire ai figli minori l'immobile meglio descritto in premessa, come peraltro dichiarato nel verbale di udienza Presidenziale del 7 giugno 2023. nella causa di separazione personale dei coniugi distinta avanti la cancelleria civile dell'intestata A.G. con R.G. n. 680/2023, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, emettere, ex art. 2932 c.c., sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto di donazione non concluso relativamente all'immobile sito in X , ai piano terra di X , e distinto in catasto urbano al Fg. X , ordinando conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di X la sua trascrizione, ai sensi dell'art. 2652 n. 2, c.c., con esonero da ogni responsabilità, a spese del convenuto".

La ricorrente, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che, con decreto pubblicato l'11/07/2023 in seno al giudizio di separazione pendente inter partes ed iscritto al R.G. n. 680/2023, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso principale; - che, all'udienza presidenziale del 7/06/2023, il convenuto aveva dichiarato di voler "...cedere gratuitamente in favore dei figli la propria quota del 50% sulla ex casa coniugale mediante rogito da effettuare entro il 31 dicembre 2023 a spese del resistente; si da atto che il trasferimento immobiliare suddetto è condizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi" (all. 2); - di aver, vanamente, sollecitato l'odierno convenuto, anche per tramite del proprio difensore, a mezzo pec del 5/01/2024 (all. 3), affinché adempisse l'obbligo di donare l'immobile oggetto di causa ai propri figli; - di essere stata autorizzata dal G.T., con decreto n. 800/24 (R.G. V.G. n. 478/24), in data 29/04/2024 (all. 7), ad agire in giudizio, ex art. 2932 c.c.. al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere la cessione a titolo gratuito, in favore dei figli, del 50% dell'immobile di proprietà del convenuto sito in X , e distinto in catasto al X.

C1 , regolarmente evocato nel presente giudizio, restava contumace.

La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.

La domanda attorca è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Come noto, l'ordinamento prevede l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. quale rimedio all'eventuale inadempimento dell'obbligazione posto in essere dalla parte cui spetta l'obbligo di concludere un contratto, il che comporta che l'altra parte può agire giudizialmente per ottenere una sentenza che ne produca gli stessi effetti.

Già da tempo, secondo l'indirizzo di legittimità (Cassazione civile sez. I, 15/05/1997, n.4306; cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II, 26/07/2023, n.22559: "In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni."), sul cui tracciato si è uniformata la giurisprudenza di merito, l'accordo di separazione consensuale è suscettibile di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., posto che l'art. 1324 c.c. ne estende l'ambito applicativo anche agli atti unilaterali inter vivos aventi contenuto patrimoniale (cfr. ex multis, Tribunale Torino sez. II, 29/01/2019, n.444; Tribunale Oristano, 27/06/2022, n.334; Tribunale Monza sez. I, 07/05/2014, n.1336; Trib. Catania, sez. III, 21.10.2015).

A tale proposito, il risalente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione ha inoltre precisato che "nel procedimento di separazione consensuale, il regolamento concordato tra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione" (Cassazione civile sez. I, 05/01/1984, n. 14).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal decreto di omologa della separazione consensuale in parola che richiamava e faceva proprie le condizioni stabilite dal ricorso, dal verbale dell'udienza presidenziale (cfr. all. 2, "obbligo del padre di cedere gratuitamente in favore dei figli la propria quota del 50% sulla ex casa coniugale mediante rogito da effettuare entro il 31 dicembre 2023 a spese del resistente; si da atto che il trasferimento immobiliare suddetto è condizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi;"), dalle visure

dell'immobile oggetto di causa, nonché dal contratto di mutuo e dalla contumacia del convenuto e, dunque, del disinteresse mostrato all'odierno giudizio, ne consegue che, in virtù dell'avvenuto recepimento della pattuizione inter partes in seno al provvedimento giudiziale, l'accordo di separazione consensuale concluso tra l'attrice e il convenuto assuma la qualifica di atto pubblico trascrivibile, essendo ivi acclarata la formazione di un'unica volontà negoziale, da cui scaturisce la natura "preliminare" dell'impegno al trasferimento delle ragioni di comproprietà con chiara individuazione del bene in parola.

In conclusione, quindi, in esecuzione di quanto dichiarato dal convenuto in sede di verbale di udienza presidenziale e confluito nel decreto omologato di separazione consensuale, va ordinato il trasferimento in favore dei figli minori della coppia, P1 nato a X il X , e P2 nato a X , rappresentati dall'attrice la quota del 50% della proprietà dell'immobile, attualmente in capo al convenuto, sito nel Comune di X e distinto in catasto urbano al Fg. X.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

La sentenza è un titolo che l'Ufficio del Territorio è tenuto a trascrivere senza necessità di specifico ordine.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00), tenuto conto della natura documentale e contumaciale della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

a) in accoglimento della domanda attorea, in esecuzione del decreto di omologa della separazione consensuale inter partes dell'11.7.2023 emessa dall'intestato Tribunale di Latina, in composizione collegiale, dispone ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in favore dei figli minori della coppia, P1 , nato X e P2 , nato a X , come in epigrafe rappresentati dall'attrice, la quota del 50% della proprietà dell'immobile, attualmente in capo al convenuto, sito nel Comune di X , al piano terra di X , e distinto in catasto urbano al Fg. X;

Giurisprudenza di merito Ondif

b) condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in Euro 2.127,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., avv.LF.

Conclusione

Così deciso in Latina, il 3 febbraio 2026.